



COMUNE DI CAPESTRANO

PROVINCIA DI L'AQUILA

TRIBUTI COMUNALI 2020

L'articolo 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha previsto l'abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti relative all'Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l'unificazione delle due imposte nella nuova IMU.

TIPOLOGIA IMMOBILI	IMU %	DETR. IMU
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,60	
ABITAZIONE DI RESIDENZA Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	ESENTE	
ABITAZIONI IN COMODATO D'USO GRATUITO concesse dal possessore ai parenti in linea retta entro il 1° grado, che le utilizzano come propria abitazione di residenza. Art. 1, comma 10, della L.208/2015. (Riduzione 50% della base imponibile, a condizione che il contratto di comodato sia registrato).	9,60	
ABITAZIONE DI RESIDENZA CAT. CATASTALE A/1 - A/8 - A/9 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze accatastate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9.	6,00	200,00
FABRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00	
AREE FABBRICABILI	9,60	

ESENZIONE ACCONTO IMU 2020 COVID-19	L'articolo 177 del Decreto Legge 19 maggio 2020 N° 34 denominato DECRETO RILANCIO ha previsto che non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: a. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, <u>a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</u>
RESIDENTI AIRE	Secondo quanto previsto dal decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 all'art. 9-bis si informano tutti i pensionati cittadini AIRE che <i>A partire dall'anno 2015 e fino al 2019 era considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare, si dispone quindi, l'esenzione IMU e dal 2016 al 2019 l'esenzione della TASI, mentre per la TARI è applicata, la riduzione in misura ridotta di due terzi.</i> <u><i>A partire dal 2020, non è più assimilato ad abitazione principale, l'immobile posseduto da Cittadino Italiano Residente all'Estero pensionato AIRE.</i></u>
COMODATI D'USO GRATUITI	Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC: - IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): la riduzione della base imponibile del 50% prevista dall'art.13 comma 3 della L.214/2011 viene applicata, ai sensi dell'art.1, comma 10 della Legge di Stabilità 2016 anche alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; <u>Il contratto di comodato va stipulato e registrato in forma scritta presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate (D.P.R. 131/86, art. 5, del T.U.I.R. - Testo Unico Imposte di Registro) e consegnata copia al Comune.</u>
ABITAZIONE PRINCIPALE	Per Abitazione Principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare non sono riconosciute. Rimane in vigore, inoltre, l'IMU per le abitazioni principali di lusso (Cat. A1, A8 e A9).

Le imposte vanno versate mediante F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

3912	IMU su abitazione principale e pertinenze - Categoria Catastale A/1 - A/8 - A/9
3916	IMU su aree fabbricabili
3918	IMU su altri fabbricati (compresi Uso gratuito)
3925	IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO
3930	IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - COMUNE
B651	CODICE CATASTALE COMUNE DI CAPESTRANO

SCADENZE

Per l'IMU l'ACCONTO va versato entro il 16 Giugno 2020, il SALDO va versato entro il 16 Dicembre 2020.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, l'Ufficio Tributi è aperto al pubblico il **MARTEDI'** dalle ore 09:30 alle ore 13:30.

